



ISTITUTO COMPRENSIVO ORZINUOVI

Via Cernaia, 40 - 25034 Orzinuovi (Brescia)
Cod. Mecc.: BSIC893008 - C.F.:86001210177
Tel. 0309941805 - Fax 0309444432
E-mail: bsic893008@istruzione.it - P.E.C.: bsic893008@pec.istruzione.it
Sito Internet: www.icorzinuovi.gov.it

PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE



ISTITUTO COMPRENSIVO ORZINUOVI

DELIBERATO DAL COLLEGIO DOCENTI IL 09 / 03 /2016

INDICE

- 1 Premessa
- 2 Riferimenti normativi
- 3 Modalità di valutazione degli apprendimenti nei vari ordini di scuola Dell'istituto Comprensivo Orzinuovi
 - Criteria di valutazione degli alunni della scuola dell'infanzia*
 - Criteria di valutazione degli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado*
 - Valutazione iniziale*
 - Predisposizione di interventi di facilitazione e del PDP*
 - Valutazione periodica degli apprendimenti*
 - Criteria di valutazione per gli alunni diversamente abili*
 - Criteria e modalità di svolgimento delle prove finali d'esame a conclusione del primo ciclo d'istruzione per gli alunni di diversamente abili*
 - Criteria per la valutazione degli alunni DSA*
 - Criteria per la valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana*
 - Alunni stranieri nati in Italia o ivi residenti da lungo tempo*
 - Alunni stranieri neo-arrivati in Italia*
 - Alunni stranieri immigrati da più tempo o nati in Italia ma con particolari bisogni linguistici e di apprendimento*
- 4 Segnalazione dei casi di scarso profitto
- 5 Compilazione documento di valutazione quadrimestrale
- 6 Procedura da seguire per la non ammissione alla classe successiva
- 7 Certificazione delle competenze

Il Collegio Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel processo di valutazione stabilisce quanto segue:

1. PREMESSA

La valutazione è parte integrante del processo di apprendimento/insegnamento ed è incentrata essenzialmente sui percorsi effettuati dal singolo alunno, sia in relazione al curriculum che in riferimento al processo di maturazione.

La valutazione, inoltre, riveste una funzione orientativa e formativa tesa a sviluppare nell'alunno la conoscenza di sé e la capacità di operare scelte autonome, rappresentando pertanto un momento di crescita, indirizzato a favorire la consapevolezza e le capacità di auto-valutazione.

La valutazione infine costituisce per l'insegnante uno strumento di controllo sul proprio operato, poiché fornisce indicazioni e criteri per favorire l'ottimizzazione, la riformulazione e la ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, dei contenuti proposti.

La valutazione svolge una funzione "diagnostica" (per stabilire il livello di partenza dell'alunno e della classe in un determinato ambito), "formativa" (per valutare il processo di apprendimento e favorire lo sviluppo di competenze) e "sommativa" (per verificare e certificare l'acquisizione di conoscenze e competenze e determinare il profilo in uscita da una classe o da un grado scolastico).

La valutazione dunque è un processo continuo e complesso, che si basa sull'osservazione sistematica e sulla raccolta di indicatori molteplici e che quindi non può ridursi all'attribuzione di un voto numerico in occasione di momenti di verifica formalizzata o di certificazione "sommativa" a conclusione del quadrimestre o dell'anno scolastico. Quest'ultimo aspetto – il processo di "misurazione" degli apprendimenti e del comportamento - è soltanto uno degli atti valutativi: nella prospettiva della "didattica delle competenze", la valutazione dell'apprendimento diventa valutazione per l'apprendimento, intesa come risorsa per orientare e promuovere il processo di apprendimento (Linee Guida Regionali per la valutazione).

La valutazione degli apprendimenti nel primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) è regolamentata dal D.P.R. 122/2009 ed è oggetto di riflessione all'interno dell'istituto, anche sulla base delle indicazioni suggerite dalle "Linee guida per la valutazione" pubblicate dall'Ufficio Scolastico Regionale.

"La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Il Collegio dei Docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento" (D.P.R. 122/2009, art.1)

La valutazione, che all'inizio della scuola primaria assume modalità più globali, quotidiane ed incentrate sull'osservazione e la valorizzazione dei progressi personali degli alunni, negli anni successivi e poi nella scuola secondaria di primo grado, pur tenendo sempre in debita considerazione il processo di maturazione globale, presta via via maggiore attenzione al rilevamento delle effettive competenze disciplinari e al raggiungimento dei livelli prefissati. Analogamente, in modo progressivo, i momenti di verifica diventano più formalizzati e frequenti, anche perché gli obiettivi specifici ed i traguardi previsti si delineano in modo più complesso ed articolato.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

2.1 Dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo

Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la cooresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

2.2 Dal Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 riguardante il Primo Ciclo dell'istruzione

Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Art. 1. Oggetto del regolamento - finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilità degli alunni, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia.

(...)

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, (...)

3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente di cui alla «Strategia di Lisbona nel settore dell'istruzione e della formazione», (...)

4. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal piano dell'offerta formativa, definito dalle istituzioni scolastiche (...)

5. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

6. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno. (...)

7. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

8. La valutazione nel primo ciclo dell'istruzione è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 8 e 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

9. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31

agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 2. Valutazione degli alunni nel primo ciclo di istruzione

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata nella scuola primaria dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe e, nella scuola secondaria di primo grado, dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

2. I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche (...)

3. Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della legge 3 marzo 1999, n. 124.

4. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, (...)

5. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

6. L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge.

7. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

8. La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa:

a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione;

b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge; il voto numerico è illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione.

9. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Art. 3. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo dell'istruzione

1. L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo e l'esame medesimo restano

disciplinati dall'articolo 11, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come integrato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176.

2. L'ammissione all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e successive modificazioni, è disposta, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico, nei confronti dell'alunno che ha conseguito una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado.

3. L'ammissione dei candidati privatisti è disciplinata dall'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni.

4. Alla valutazione conclusiva dell'esame concorre l'esito della prova scritta nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni. I testi della prova sono scelti dal Ministro tra quelli predisposti annualmente dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI), ai sensi del predetto comma 4-ter.

5. L'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è espresso secondo le modalità previste dall'articolo 185, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge.

6. All'esito dell'esame di Stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4, e il giudizio di idoneità di cui al comma 2. Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel giudizio di idoneità arrotondata all'unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.

7. Per i candidati di cui al comma 3, all'esito dell'esame di Stato e all'attribuzione del voto finale concorrono solo gli esiti delle prove scritte e orali, ivi compresa la prova di cui al comma 4.

8. Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da parte della commissione esaminatrice con decisione assunta all'unanimità.

9. Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della scuola, ai sensi dell'articolo 96, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.(...)

Art. 8. Certificazione delle competenze

1. Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge. (...)

5. Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge ed a quelle del presente regolamento.

Art. 9. Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e

successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive.

Art. 10. Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)

1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.

2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

Art. 11. Valutazione degli alunni in ospedale

1. Per gli alunni che frequentano per periodi temporalmente rilevanti corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni, ai fini della valutazione periodica e finale.

2. Nel caso in cui la frequenza dei corsi di cui al comma 1 abbia una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe; analogamente si procede quando l'alunno, ricoverato nel periodo di svolgimento degli esami conclusivi, deve sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.

2.3 Per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) si fa riferimento alla Circolare ministeriale n. 8 del 06/03/2013 - Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative ed al documento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" concetti chiave e orientamenti per l'azione (dicembre 2013)

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEI VARI ORDINI DI SCUOLA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO

3.1 Criteri di valutazione degli alunni nella scuola dell'Infanzia

L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perchè è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità.

L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta lo strumento fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino nel suo percorso di crescita.

Per la valutazione degli alunni della scuola dell'infanzia si tengono presenti gli aspetti di seguito elencati.

- 1) Relazione con l'adulto:
 - solo nel momento del bisogno
 - collaborativa
 - difficoltosa
 - conflittuale
- 2) Relazione con i compagni:
 - aperta
 - a due
 - in piccolo gruppo
 - difficoltosa
 - conflittuale
- 3) Autonomia:
 - usare il bagno con sufficiente autonomia
 - saper indossare/spogliare giacca e scarpe
 - mangiare da solo/a utilizzando in modo sufficientemente appropriato le posate
 - utilizzare adeguatamente materiali e giochi
 - sapersi organizzare in modo autonomo nelle diverse attività/gioco
- 4) Atteggiamento verso le attività:
 - partecipare con interesse
 - dimostrare tempi di attenzione adeguati alla situazione
 - lavorare in modo adeguato alla consegna
 - dover essere sollecitato/a per portare a termine il lavoro
 - chiedere aiuto in caso di difficoltà
 - risolvere da solo/a semplici problemi
- 5) Apprendimenti e competenze nei linguaggi e nella motricità:
 - saper ascoltare le consegne
 - comprendere le consegne
 - esprimere i bisogni
 - disegnare, dipingere, modellare
 - utilizzare il corpo e la voce per interpretare musiche e canti
 - sapersi muovere nello spazio con sicurezza
 - essere coordinato/a nei movimenti
 - possedere una discreta motricità globale

Le valutazioni vengono effettuate sia mediante l'osservazione costante dei comportamenti e degli atteggiamenti degli alunni, sia attraverso l'analisi delle produzioni grafiche, del linguaggio verbale e delle abilità motorie.

Le valutazioni relative a tali comportamenti, atteggiamenti e competenze sono comunicate ai genitori degli alunni in occasione dei due colloqui individuali con i genitori che si tengono nel corso dell'anno scolastico secondo il calendario stabilito dal piano annuale delle attività.

Alla fine dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia, tali valutazioni sono formalizzate in una apposita scheda che viene consegnata agli insegnanti della classe prima della scuola primaria per il passaggio delle informazioni.

(Vedi allegato 1: Griglia di passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria)

3.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

3.2.1 Valutazione iniziale

Nei primi giorni di lezione e comunque entro la data stabilita nel piano annuale delle attività, i docenti fanno una valutazione iniziale degli alunni e della classe.

La valutazione iniziale viene fatta somministrando agli alunni delle prove d'ingresso che devono servire:

- ad accertare le conoscenze pregresse degli alunni;
- ad avere alcune prime indicazioni in merito agli alunni che presentano difficoltà di apprendimento e per i quali il gruppo docente /il consiglio di classe valuta la necessità di attuare un Piano Didattico Personalizzato (PDP);
- a dare indicazioni in merito alla predisposizione di una programmazione di classe rispondente al curricolo, ma anche ai bisogni della classe.

Agli alunni di classe prima della scuola Primaria e di classe prima della scuola Secondaria di Primo grado sono somministrate prove di vario tipo adatte a verificare il possesso dei prerequisiti.

Agli alunni delle altre classi della scuola Primaria e della Secondaria sono somministrate prove adatte a verificare le competenze principali delle discipline acquisite negli anni precedenti.

Nella scuola Primaria le prove d'ingresso sono valutate utilizzando i seguenti giudizi:

SÌ, NO, IN PARTE.

Nella scuola Secondaria di Primo grado viene utilizzata la percentuale.

Le prove d'ingresso non vanno consegnate a casa e devono essere conservate a scuola fino all'inizio dell'anno seguente.

L'esito delle prove d'ingresso non deve essere considerato per esprimere il giudizio sulla scheda di valutazione quadrimestrale.

3.2.2 Predisposizione di interventi di facilitazione e del PDP

a) Destinatari

Tenendo conto degli esiti delle prove d'ingresso, delle osservazioni in itinere e delle conoscenze pregresse in relazione all'alunno, il team dei docenti / il consiglio di classe può ritenere necessario predisporre interventi di facilitazione al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi relativi ai contenuti previsti per la classe o un PDP.

Tali alunni potranno inoltre avere delle verifiche graduate o semplificate. I docenti devono riportare nell'Agenda dell'equipe pedagogica e nei verbali dei consigli di classe gli interventi predisposti per gli alunni e darne informazione alla famiglia.

Gli insegnanti possono predisporre anche tale intervento in un momento successivo, qualora si renda necessario, ma sempre informando la famiglia.

b) Redazione del PDP

Il PDP può essere predisposto sia per una o più discipline utilizzando, come riferimento, il modello elaborato dal collegio docenti.

c) Informazione alle famiglie

L'informazione alla famiglia avviene in un incontro richiesto dai docenti che illustreranno il PDP redatto per l'alunno e richiederanno la firma per presa visione del documento.

La comunicazione mirerà ad evidenziare le difficoltà emerse, ma soprattutto le prospettive positive e di miglioramento per l'alunno.

Per la scuola Secondaria di Primo grado si informeranno i genitori che le prove di valutazione dell'alunno saranno graduate per consentirgli il raggiungimento degli obiettivi essenziali.

d) Verbalizzazione incontro con le famiglie

La comunicazione alla famiglia del ricorso ad una programmazione facilitata o ad un PDP deve

essere verbalizzata nell'Agenda dell'equipe pedagogica e per la Secondaria nel Registro del Consiglio di Classe.

Nel verbale va esplicitato l'eventuale dissenso della famiglia, dissenso che comunque non esime gli insegnanti dal predisporre gli interventi necessari per garantire comunque il successo formativo.

Se la famiglia non si presenta, va redatto in ogni caso il verbale, esplicitando l'assenza.

3.2.3 Valutazione periodica degli apprendimenti

a) *Tempi*

Periodicamente e ogni qualvolta lo ritiene necessario/opportuno, il docente somministra agli alunni delle prove di verifica che possono essere di vario tipo e servono a valutare i progressi dell'alunno/a in relazione alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste nel curriculum della classe o nel percorso predisposto per l'alunno/a.

Le prove possono essere scritte, orali, pratiche.

b) *Valutazione prove con punteggio numerico*

Per la valutazione delle prove con punteggio numerico (escluse le prove d'ingresso) si devono utilizzare solo i voti indicati nella "TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE CON PUNTEGGIO NUMERICO".

Sulla verifica di ogni alunno, il docente esplicita il punteggio ottenuto e il punteggio massimo (ad esempio: punti 20 su 24) e il voto numerico.

Per gli alunni che seguono un PEI o un PDP va specificato che la valutazione si riferisce agli obiettivi previsti nel percorso personalizzato.

c) *Tabella per la valutazione delle prove con punteggio numerico*

10	da 9,80 a 10
9½	da 9,40 a 9,79
9	da 8,80 a 9,39
8½	da 8,40 a 8,79
8	da 7,80 a 8,39
7½	da 7,40 a 7,79
7	da 6,80 a 7,39
6½	da 6,40 a 6,79
6	da 5,80 a 6,39
5½	da 5,40 a 5,79
5	da 4,80 a 5,39
4½ (solo secondaria)	da 4,40 a 4,79
4 (solo secondaria)	inferiore a 4,39

Le valutazioni di tutte le prove vanno riportate sul registro elettronico.

Se una prova viene consegnata in bianco si attribuisce il giudizio: **PROVA NON VALUTABILE**.

Nella Scuola Secondaria di primo grado si possono utilizzare i voti 4½ e 4; se la percentuale ottenuta nella prova è compresa tra lo 0 ed il 4 si attribuisce il voto 4.

Qualora l'insegnante lo ritenga opportuno, verranno somministrate prove di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto una valutazione sufficiente.

d) Tabella per la valutazione delle prove orali

VAL.	DESCRITTORI DI LIVELLO	
	PRIMARIA	SECONDARIA di PRIMO GRADO
10	<p>Conosce con completezza i contenuti della disciplina. Espone con sicurezza, proprietà e correttezza di linguaggio. Sa organizzare il discorso in modo completo e articolato, manifestando una elaborazione personale. Sa trovare collegamenti con altre discipline ed esprimere opinioni in merito.</p>	<p>Sa organizzare il discorso con competenza e padronanza, manifestando una rielaborazione personale. Espone con sicurezza, proprietà e correttezza di linguaggio; sa essere personale e autonomo nella scelta degli argomenti. Possiede conoscenze approfondite.</p>
9	<p>Conosce con completezza i contenuti della disciplina. Espone con proprietà e correttezza di linguaggio. Sa organizzare il discorso in modo completo, manifestando una elaborazione personale. Sa trovare collegamenti con altre discipline.</p>	<p>Sa organizzare il discorso con competenza; Espone con sicurezza, proprietà e correttezza di linguaggio; sa essere personale e autonomo nella scelta e nell'articolazione degli argomenti. Possiede conoscenze approfondite.</p>
8	<p>Conosce in modo adeguato i contenuti della disciplina. Espone con proprietà e correttezza di linguaggio. Sa organizzare il discorso in modo completo, con soddisfacenti capacità di collegamento con altre discipline.</p>	<p>Possiede conoscenze sicure. Si esprime con coerenza. E' autonomo nella scelta e nell'articolazione degli argomenti. Applica le conoscenze in modo adeguato.</p>
7	<p>Conosce in modo adeguato i contenuti principali della disciplina. Espone con correttezza di linguaggio. Sa organizzare il discorso in modo chiaro, con sufficienti capacità di collegamento.</p>	<p>Possiede le conoscenze principali ed è in grado di servirsene correttamente; tratta gli argomenti in modo sostanzialmente corretto, tendendo però a una semplificazione delle procedure e/o argomentazioni; opera collegamenti anche autonomamente</p>
6	<p>Conosce i contenuti essenziali della disciplina. Espone con imprecisione e/o in maniera solo mnemonica. L'organizzazione del discorso è frammentaria.</p>	<p>Possiede conoscenze essenziali. Espone con sufficiente chiarezza, in alcuni casi in maniera solo mnemonica. Sa operare collegamenti se guidato. E' talvolta impreciso nell'applicazione.</p>
5	<p>Conosce in modo parziale e approssimativo i contenuti essenziali della disciplina. Espone con difficoltà in maniera frammentaria e/o mnemonica.</p>	<p>L'allievo conosce i contenuti in modo incompleto ed approssimativo; non ha ancora acquisito conoscenze relative ad argomenti fondamentali. Espone in maniera superficiale e frammentaria.</p>
4	<p>(NON UTILIZZATO NELLA PRIMARIA)</p>	<p>L'allievo possiede solo poche nozioni elementari e non è in grado di esporre le conoscenze possedute; si esprime in forma scorretta, confusa e disorganica conoscenze gravemente lacunose.</p>

Qualora l'insegnante lo ritenga opportuno, verranno somministrate prove di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto una valutazione sufficiente.

e) **Tabella per la valutazione dell'IRC**

VALUTAZIONE	DESCRITTORI DI LIVELLO
OTTIMO	<i>Conosce con completezza i contenuti della disciplina. Espone con sicurezza, proprietà e correttezza di linguaggio. Sa organizzare il discorso in modo completo e articolato, manifestando una elaborazione personale. Sa trovare collegamenti con altre discipline e desprimere opinioni in merito.</i>
DISTINTO	<i>Conosce con completezza i contenuti della disciplina. Espone con proprietà e correttezza di linguaggio. Sa organizzare il discorso in modo completo, manifestando una elaborazione personale. Sa trovare collegamenti con altre discipline.</i>
BUONO	<i>Conosce in modo adeguato i contenuti della disciplina. Espone con proprietà e correttezza di linguaggio. Sa organizzare il discorso in modo completo, con soddisfacenti capacità di collegamento con altre discipline.</i>
SUFFICIENTE	<i>Conosce i contenuti essenziali della disciplina. Espone con imprecisione e/o in maniera solo mnemonica. L'organizzazione del discorso è frammentaria.</i>
NON SUFFICIENTE	<i>Conosce in modo parziale e approssimativo i contenuti essenziali della disciplina. Espone con difficoltà in maniera frammentaria e/o mnemonica.</i>

f) **Consegna – Conservazione – Comunicazione alla famiglia**

Tutte le prove di verifica devono:

- essere consegnate ai genitori e fatte firmare per presa visione; nel caso non vengano restituite, le verifiche non saranno più consegnate, ma verrà riportata la valutazione sul quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia;
- conservate a scuola fino all'inizio dell'anno seguente secondo le modalità dichiarate nel patto educativo tra la famiglia e la scuola.

3.2.4 **Criteri per la valutazione degli alunni diversamente abili**

La valutazione assume funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Essa ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico. E' espressione dell'autonomia propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità, trasparenza, nel rispetto del principio della libertà d'insegnamento.

Per la valutazione degli alunni con disabilità tre sono i principi generali a cui attenersi:

1. La valutazione è un diritto
2. La valutazione degli alunni con disabilità è sempre riferita al PEI
3. La valutazione è compito di tutti gli insegnanti

Il diritto all'educazione e all'istruzione è sancito anche per gli alunni con disabilità dalla L.104/92 dove si legge: "È garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e

grado e nelle istituzioni universitarie (art. 12/2)".

- La valutazione degli apprendimenti è una componente indispensabile di qualsiasi attività di insegnamento intenzionale e questo vale certamente anche in caso di disabilità. Per questo è importante sottolineare che ogni alunno, anche con disabilità grave, e la sua famiglia hanno diritto a veder seriamente valutati i risultati dell'azione educativa e didattica svolta a scuola.
- La valutazione avviene sulla base del P.E.I. che costituisce il punto di riferimento per le attività educative, a favore dell'alunno con disabilità (Legge n.104/1992 all'art. 16, comma 1, Linee guida agosto 2009). La valutazione degli apprendimenti per i soggetti con disabilità è riferita, infatti, alle potenzialità della persona, alla situazione e ai livelli di apprendimento di partenza, definiti nell'individualizzazione dei percorsi formativi e di apprendimento.
- Tutti gli insegnanti titolari della classe dell'alunno con disabilità sono corresponsabili dell'attuazione del PEI ed hanno quindi il compito di valutare i risultati dell'azione didattica-educativa. La valutazione non può mai essere delegata al solo insegnante di sostegno.

Sulla base di questi tre principi generali, si definiscono i seguenti criteri nel valutare gli alunni disabili:

- La valutazione dell'alunno è riferita ai processi e non solo alla prestazione .
- Nel processo di valutazione si tiene conto della condizione emotiva dell'alunno durante lo svolgimento della prova;
- La valutazione è espressa in decimi secondo una scala che va da 5 a 10 per la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado (vedi la "Tabella per la valutazione delle prove orali, scritte, testi, degli alunni diversamente abili" di seguito riportata").
- Nel caso in cui non sia possibile accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'alunno, mediante prove scritte e orali, possono essere previsti e utilizzati strumenti e metodologie particolari, individuati dagli stessi docenti e indicati nel P.E.I.
- Gli alunni possono essere dichiarati ripetenti anche per tre volte in forza di quanto disposto all'art.316 del D.Lvo 16.4.1994, n.297.
- Ai sensi dell'art.316 del D. Lvo 297/94, in sede di valutazione finale, il Consiglio di Classe redige una relazione che tiene conto del Piano Educativo Individualizzato e delle informazioni fornite da ciascun docente.

3.2.5 Criteri e modalità di svolgimento delle prove finali d'esame a conclusione del primo ciclo d'istruzione per gli alunni diversamente abili

I criteri e le modalità di svolgimento delle prove finali d'esame, a conclusione dei tre anni di scuola secondaria di primo grado, fanno riferimento al D.P.R. 122 del 22 giugno 2009, art. 9, commi 1, 2, 3. L'alunno esegue una prova scritta di italiano, di scienze matematiche, d'inglese, della seconda lingua comunitaria e una quarta prova (INVALSI), in linea con gli obiettivi dichiarati nel P.E.I. Ciascuna prova verte su argomenti che permettano di verificare il raggiungimento degli obiettivi predisposti nel piano educativo individualizzato. L'alunno, se necessario, può essere guidato durante lo svolgimento delle prove scritte per le quali può avvalersi di tempi più lunghi rispetto a quelli previsti e utilizzare gli strumenti compensativi ritenuti più idonei (tavola pitagorica, utilizzo della calcolatrice, del computer, di mappe, schemi, ecc.).

- Gli insegnanti di sostegno elaborano una relazione finale dell'alunno con allegati i criteri d'esame (D.P.R. 122 del 22 giugno 2009), dove vengono fornite indicazioni sulla somministrazione di eventuali prove scritte semplificate o differenziate e sulle modalità di svolgimento delle prove orali.
- Sia le prove scritte che il colloquio orale dell'esame finale saranno valutati tenendo conto essenzialmente della condizione emotiva dell'alunno durante lo svolgimento delle prove, del progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali e del livello di maturità globale raggiunto.
- I docenti di sostegno, a norma dell'art.315, comma quinto, del D.Lvo n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione,

con diritto di voto per tutti gli alunni della classe.

3.2.6 Criteri per la valutazione degli alunni DSA

Come indicato nella Legge 170/2010 e nelle relative Linee Guida allegate al D.M. del 12 luglio 2011, gli alunni con Disturbi specifici di Apprendimento hanno diritto a una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle caratteristiche peculiari del soggetto, adottando una metodologia e una strategia educative adeguate (paragrafo 3 delle Linee Guida).

La legge prevede l'introduzione di strumenti compensativi, compresi mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere.

Essendo alunni intellettivamente dotati e quindi non assimilabili agli alunni tutelati dalla Legge 104/92, però, questi studenti devono essere valutati come tutti gli alunni della classe. Le linee guida a tal proposito suggeriscono, paragrafo 4.3.1, che questi alunni, in fase di verifica, possano usufruire “[...] di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove o, in alternativa, e comunque nell’ambito degli obiettivi disciplinari previsti per la classe, di verifiche con minori richieste. Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente”. Viene altresì aggiunto che “Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti”.

All’art. 4.3.3, si sottolinea inoltre, che gli strumenti compensativi e le misure dispensative, come la calcolatrice, la tabella pitagorica, il formulario personalizzato, etc. “[...] sono di supporto ma non di potenziamento, in quanto riducono il carico ma non aumentano la competenza”.

Al paragrafo 4.4, viene indicato che “In sede di programmazione didattica si dovrà generalmente assegnare maggiore importanza allo sviluppo delle abilità orali rispetto a quelle scritte. Poiché i tempi di lettura dell’alunno DSA sono più lunghi, è altresì possibile consegnare il testo scritto qualche giorno prima della lezione, in modo che l’allievo possa concentrarsi a casa sulla decodifica superficiale, lavorando invece in classe insieme ai compagni sulla comprensione dei contenuti. In merito agli strumenti compensativi, con riguardo alla lettura, gli alunni con DSA possono usufruire di audio-libri e di sintesi vocali con programmi associati. La sintesi vocale può essere utilizzata sia in corso d’anno che in sede d’esame di Stato”.

Sempre in questa sezione delle Linee Guida, si può leggere che “[...] è possibile dispensare l’alunno dalla valutazione nelle prove scritte e, in sede d’esame di Stato, prevedere una prova orale sostitutiva di quella scritta, i cui contenuti e le cui modalità sono stabiliti dalla Commissione d’esame sulla base della documentazione fornita dai Consigli di Classe”.

Al paragrafo 5 delle linee guida si dà molta importanza alla dimensione relazionale degli alunni DSA, in quanto questi ragazzi sono spesso caratterizzati da una scarsa percezione di autoefficacia e di autostima. Per questo motivo, si suggerisce agli insegnanti di intervenire immediatamente per garantire il successo scolastico ed evitare, per questi studenti, ripetute esperienze negative e frustranti durante l’intero iter formativo. “Resta ferma la necessità di creare un clima della classe accogliente, praticare una gestione inclusiva della stessa, tenendo conto degli specifici bisogni educativi degli alunni e studenti con DSA”.

TABELLA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI, SCRITTE, TESTI DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI *	
VAL.	DESCRITTORI DI LIVELLO
10	Conosce e utilizza con correttezza i contenuti della disciplina. Espone con chiarezza i contenuti della disciplina con le dovute mediazioni. Il raggiungimento degli obiettivi è ottimo.

9	Conosce e utilizza adeguatamente i contenuti della disciplina. Espone in modo soddisfacente i contenuti della disciplina con le dovute mediazioni. Il raggiungimento degli obiettivi è più che buono.
8	Conosce e utilizza adeguatamente i contenuti della disciplina. Espone in modo appropriato i contenuti della disciplina con le dovute mediazioni. Il raggiungimento degli obiettivi è buono.
7	Conosce e utilizza i contenuti della disciplina. Espone i contenuti della disciplina con le dovute mediazioni. Il raggiungimento degli obiettivi è discreto.
6	Conosce e utilizza i contenuti della disciplina. Espone in modo semplice i contenuti della disciplina con le dovute mediazioni. Il raggiungimento degli obiettivi è sufficiente.
5	Raggiunge in modo parziale gli obiettivi della disciplina. Conosce in modo approssimativo e utilizza con difficoltà i contenuti della disciplina. Espone a fatica i contenuti della disciplina, nonostante le dovute mediazioni.**

*La tabella dei descrittori di livello degli alunni diversamente abili fa riferimento alle relative tabelle di valutazione della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado.

**nel caso di insuccesso l'insegnante potrà riproporre la prova con le adeguate facilitazioni (tempi, strumenti e strategie).

3.2.7 Criteri per la valutazione degli alunni con cittadinanza non italiana

Le indicazioni di seguito riportate prendono spunto dai seguenti documenti:

- DPR 8 marzo 1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- L.53/2003;
- C.M. n.24/06 LINEE GUIDA
- Nuove Indicazioni Nazionali
- "Linee orientative sulla valutazione degli alunni stranieri" prodotte dall'UST di Bergamo e diffuse dall'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia;
- C.M. n.8 del 06/03/2013 "Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali".
- "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal ministero dell'Istruzione nel febbraio 2014.

La valutazione degli alunni stranieri ha un carattere eminentemente orientativo e formativo finalizzato alla promozione della persona nell'interezza della sua storia e del suo progetto di vita. Essa richiede una particolare attenzione alla complessa esperienza umana di questi alunni, costretti ad apprendere in un contesto culturale e linguistico spesso molto diverso da quello d'origine.

3.2.8 Alunni stranieri nati in Italia o ivi residenti da lungo tempo

Se l'alunno straniero è nato in Italia o vi risiede da lungo tempo e quindi ha appreso l'italiano ed è in grado di seguire la programmazione curricolare della classe si utilizzeranno gli stessi criteri di valutazione predisposti per gli alunni italiani (DPR 122/2009).

3.2.9 Alunni stranieri neo-arrivati in Italia

Per gli alunni stranieri neo-arrivati in Italia (alunni NAI) nella prima fase dell'accoglienza gli insegnanti di classe dovranno rilevarne le competenze per mezzo di diverse azioni: colloqui con i genitori, esame della documentazione scolastica del paese di origine, **somministrazione di prove oggettive di ingresso, e qualora lo si ritenga necessario, intervento di mediatori linguistico-culturali**, al fine di valutare il livello scolastico e formativo di partenza dell'allievo.

Al termine di questo periodo di osservazione gli insegnanti della classe predispongono un **Piano Didattico Personalizzato (PDP)** atto a favorire l'inserimento nel nuovo contesto

scolastico, l'acquisizione della lingua italiana e il successo formativo dell'allievo.

La famiglia va informata adeguatamente sull'adozione del PDP.

Il PDP stabilisce gli obiettivi che si intendono far raggiungere all'allievo, cercando di valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse e motivando l'alunno.

Il PDP è estremamente personale, varia in base ai livelli di partenza ed ai progressi dell'alunno, è un punto di riferimento e deve essere redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline.

Attraverso questo strumento i docenti di classe indirizzano il percorso di studi verso gli obiettivi comuni anche mediante scelte quali:

- l'attribuzione di priorità all'apprendimento della lingua italiana;
- la sospensione temporanea di alcuni insegnamenti (nel 1° quadrimestre), al momento valutati inaccessibili agli allievi, da riprendere e riproporre successivamente con contenuti essenziali;
- la selezione dei nuclei essenziali delle singole discipline;
- la sostituzione della seconda lingua straniera con l'insegnamento della L1 o di una lingua straniera comunitaria il cui studio era già stato avviato nel paese d'origine, compatibilmente con la disponibilità delle risorse professionali interne alla scuola;
- l'individuazione di strategie didattiche coerenti con l'effettiva situazione di partenza dell'allievo;
- la rimodulazione dei contenuti, che escluda in parte o in toto quelli previsti dal curriculum per l'anno frequentato dall'alunno NAI, per sostituirli con contenuti adatti al livello di competenza linguistica dello studente realmente verificato;
- il ricorso ad interventi individualizzati, in piccolo gruppo, per classi aperte, percorsi integrati tra ordini di scuola diversi e in collaborazione con il territorio.

Gli obiettivi previsti dal PDP andranno valutati mediante prove di verifica appositamente predisposte coerenti con il percorso proposto all'alunno, privilegiando la valutazione formativa, che considera e misura i progressi formativi tenendo conto della situazione di partenza, della motivazione, dell'impegno e, soprattutto, delle potenzialità di apprendimento dimostrate.

Sul documento di valutazione alla fine del primo quadrimestre, a seconda di quanto previsto nel PDP, se l'alunno non ha seguito alcune discipline, nel riquadro di ciascuna disciplina non seguita, andrà riportato: "nv".

Se in alcune discipline ha seguito degli obiettivi esplicitati nel piano personalizzato, andrà espresso il voto ed accanto a questo andranno indicati gli asterischi (secondo le diciture proposte dal registro elettronico).

Alla fine del secondo quadrimestre, il team dei docenti di classe, nel caso di:

- . allievi iscritti nel secondo quadrimestre inoltrato,
- . allievi che richiedono tempi molto lunghi di apprendimento della lingua italiana,
- . allievi con scarsa scolarizzazione nel Paese d'origine,
- . allievi non alfabetizzati in lingua d'origine,

Decide di:

1. non ammetterli alla classe successiva ad eccezione degli allievi iscritti nella classe precedente in quanto si verrebbe a perdere due anni del percorso scolastico;

2. considera che i tempi dell'apprendimento, tenendo conto che non necessariamente i traguardi sono annuali e che l'autonomia di cui dispongono le istituzioni scolastiche non solo permette, ma impone di operare scelte organizzative e didattiche con lo scopo di offrire ad ognuno il percorso a lui più adatto per il raggiungimento del successo formativo (DPR 275/99 - Regolamento in materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, art. 1, comma 2, art. 4, art. 5, comma 3), non devono necessariamente coincidere con il termine dell'anno scolastico e dà una valutazione **sufficiente in tutte le discipline**, promuovendo l'allievo all'anno successivo accompagnando la scheda di valutazione con una relazione (seguito il modello predisposto) sulle motivazioni che hanno spinto il team dei docenti di classe a prendere tale decisione, finalizzata a concedere il tempo necessario per valutare nel corso dell'anno successivo i progressi dell'allievo, in un'ottica di promozione del successo formativo e di fruizione piena delle opportunità da parte di tutti.

Nel giudizio analitico del documento di valutazione andrà riportato:

“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana.”

Nel momento in cui l’allievo sarà in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività e sarà in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe di riferimento non sarà più necessario predisporre il PDP.

3.2.10 Alunni stranieri immigrati da più tempo o nati in Italia ma con particolari bisogni linguistici e di apprendimento

Per gli allievi immigrati da più tempo o nati in Italia ma con particolari bisogni linguistici e di apprendimento gli insegnanti di classe dovranno rilevare le competenze in possesso dell’alunno e, se ritenuto necessario dovranno predisporre un Piano Didattico Personalizzato.

Anche in questo caso la famiglia va informata adeguatamente sull’adozione del PDP.

Per la stesura del PDP gli insegnanti effettueranno sia scelte come quelle previste per gli alunni neo arrivati in Italia (elencate qui sopra) sia azioni specifiche in relazione al particolare bisogno riscontrato nell’alunno.

Gli obiettivi previsti dal PDP andranno valutati mediante prove di verifica appositamente predisposte coerenti con il percorso proposto all’alunno.

Per la compilazione del documento di valutazione si seguirà la stessa procedura prevista per gli alunni neo arrivati in Italia descritta nel paragrafo precedente.

Nel momento in cui l’allievo sarà in grado di seguire autonomamente gran parte delle attività ed sarà in grado di raggiungere gli obiettivi minimi disciplinari della classe di riferimento non sarà più necessario predisporre il PDP.

ESAMI DI STATO SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PER ALUNNI STRANIERI CON PDP: NORMATIVA

L'OM n.90/01 e l'OM n.56/02 prevedono che i consigli di classe considerino le seguenti indicazioni e disposizioni: “Il giudizio finale tiene conto dei giudizi analitici per disciplina e delle valutazioni espresse nel corso dell’anno sul livello globale di maturazione, con riguardo anche alle capacità e attitudini dimostrate (art.9, 3) ...è data facoltà di formulare tracce diverse per ciascuna classe terza, su proposta motivata dei rispettivi professori ed approvata dalla commissione nella seduta preliminare (art.9,31); inoltre i consigli di classe sono tenuti a ...considerare l’indispensabile coerenza tra l’itinerario didattico percorso e lo sbocco finale nell’esame di licenza (art.11,1); ...gli esami di idoneità e di licenza di scuola media non sono validi se manchi anche una sola delle prove scritte o il colloquio pluridisciplinare. Negli esami di idoneità o di licenza media le prove scritte non hanno carattere eliminatorio rispetto alle prove orali (art.11,5)”.

La Circolare n. 48 del 31/05/2012 “Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente”, a proposito della seconda lingua comunitaria stabilisce che ... resta fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli studenti che si avvalgono delle ore della seconda lingua comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua italiana. In tal caso ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è oggetto di prova d’esame.

AMMISSIONE ALL’ESAME

Nel caso di studenti inseriti nell’ultimo anno del ciclo, il Consiglio di classe delibera l’ammissione all’esame tenendo conto delle peculiarità del percorso personale (PDP) e dei progressi compiuti, avvertendo che il processo di apprendimento dell’italiano L2 non può considerarsi concluso.

PROVE D’ESAME

È opportuno contemperare le prove dell’esame di licenza con il possesso delle competenze essenziali.

Le prove scritte ed orali per l’allievo straniero si configurano come prove in L2, pertanto è opportuno:

- prevedere nella terna almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall’alunno;
- facilitare l’elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi,

domande guida) che orali;

- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personale dell'allievo straniero.

- nel corso delle prove prevedere, se inserito nel POF d'Istituto, la presenza di un mediatore linguistico.

Tutto ciò può essere concretizzato con flessibilità orientandosi verso prove d'esame:

- a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove);
- a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali);
- a "contenuto facilitato" e conosciuto dall'allievo che individuino il livello di sufficienza e i livelli successivi.

Ad esempio nell'ambito linguistico è possibile passare da un tipo di testo ad un altro, per esempio da testi a figure, a testi misti, a testi verbali. La scrittura documentata, grazie al dossier di documenti - verbali, iconici, grafici - risponde a questa esigenza. Inoltre questa modalità è un'opportunità per tutti gli allievi di trovare il modo di esprimere le proprie conoscenze entro un margine di accettabilità e in rapporto agli stessi indicatori, anche se su base semplificata per gli stranieri, in relazione al loro PDP. Oppure nella terna di italiano è possibile prevedere una prova a contenuto ampio e conosciuto dall'allievo. In ogni caso è possibile ricorrere a modalità testuali a scelta: lettera/diario, completamento di un dialogo, questionario, testo narrativo...

Nell'ambito matematico e delle lingue straniere è auspicabile formulare prove a gradini formate da quesiti tra loro dipendenti ma che guidino l'allievo nelle soluzioni richieste dalle più semplici alle più complesse esplicitando chiaramente tutti i passaggi richiesti, o tra loro indipendenti, articolate con richieste graduate che individuano in modo chiaro il livello di sufficienza e i livelli successivi.

4. SEGNALAZIONE CASI DI SCARSO PROFITTO O DI IRREGOLARE COMPORTAMENTO

Nell'ultimo collegio docenti del primo quadrimestre o secondo le scadenze stabilite dal dirigente scolastico, i docenti sono tenuti a segnalare la situazione dei casi di scarso profitto, irregolare comportamento e prima/seconda alfabetizzazione, compilando il modello predisposto.

Anche la famiglia verrà informata delle difficoltà dell'alunno e della segnalazione.

5. COMPILAZIONE DOCUMENTO DI VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE

5.1 Tempi e modalità di compilazione

Alla fine del primo e del secondo quadrimestre, tutti gli insegnanti di classe sono tenuti a partecipare alla compilazione del documento di valutazione.

Il documento è firmato da tutti i docenti che hanno operato con l'alunno, compresi gli specialisti.

Il docente di sostegno firma i documenti di valutazione degli alunni di tutta la classe in cui è inserito/a l'alunno/a diversamente abile.

Il documento di valutazione di alunni diversamente abili, per i quali risulta gravemente compromessa l'autonomia personale e l'apprendimento, sarà predisposto facendo riferimento ai progressi in relazione al percorso affrontato.

Sul documento va riportata la data degli scrutini come da calendario.

5.2 Voti da utilizzare

Sul documento di valutazione possono essere utilizzati solo i voti DIECI – NOVE – OTTO – SETTE – SEI – CINQUE.

Il voto CINQUE può essere usato nella valutazione disciplinare del primo quadrimestre; nel secondo quadrimestre il voto "CINQUE" è vincolato ad un giudizio di "non ammissione".

In caso di alunni promossi nonostante le valutazioni insufficienti, sul documento di valutazione si dovrà scrivere il voto "SEI" motivandolo nella parte discorsiva del giudizio per la primaria e

inviando una formale comunicazione scritta ai genitori (sia per la primaria, sia per la secondaria di primo grado) utilizzando l'apposito modello predisposto.

Esempio per la primaria:

l'alunno/a viene ammesso alla classe successiva nonostante in ... (indicare la disciplina o le discipline) non abbia raggiunto gli obiettivi stabiliti/ abbia raggiunto solo parzialmente gli obiettivi stabiliti.

Per gli alunni stranieri che non hanno frequentato le lezioni di una o più discipline per partecipare al corso di alfabetizzazione si dovranno seguire le indicazioni riportate nel paragrafo 3.2.9.

Gli esiti formativi riportati nel registro, relativamente al periodo considerato (con esclusione delle prove d'ingresso) determinano il giudizio che il docente esprime sulla "Scheda di valutazione", in relazione alla disciplina.

Le osservazioni in itinere relative ai comportamenti e agli atteggiamenti possono modificare solo parzialmente il giudizio risultante dalle verifiche scritte, orali, pratiche: se un alunno ha una valutazione che si colloca tra il SETTE e l'OTTO ed ha osservazioni in itinere positive, il giudizio sulla scheda potrà diventare OTTO; se al contrario le osservazioni in itinere sono poco positive, il giudizio sulla scheda potrà diventare SETTE. In ogni caso nessuna osservazione in itinere può modificare un SEI in un OTTO o viceversa.

Accanto ai voti si possono utilizzare gli asterischi per specificare il percorso seguito dall'alunno utilizzando la dicitura più idonea al caso. (Se si compilano le annotazioni, va ricordato che compaiono solo nel verbale dello scrutinio e non nel documento di valutazione)

Per gli alunni che seguono un percorso differenziato con PEI o PDP si dovrà riportare la dicitura nella parte discorsiva:

l'alunno segue un Piano Educativo Individualizzato

l'alunno segue un Piano Didattico Personalizzato per tutte le discipline o per le seguenti discipline.....

5.3 Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della scuola primaria

Per la scuola primaria alla fine del primo e del secondo quadrimestre, tutti gli insegnanti dell'equipe pedagogica valutano il comportamento degli alunni con un giudizio discorsivo.

Nel documento di valutazione il giudizio relativo al comportamento dovrà essere formulato tenendo conto dei seguenti aspetti: RELAZIONE, ESPRIMERE, REGOLE e GESTIONE del MATERIALE, AUTONOMIA, GESTIONE del LAVORO.

In base alla registrazione riportata nella tabella degli obiettivi educativi, gli insegnanti esprimeranno un giudizio adattando, prestando attenzione alla situazione della classe e dei singoli alunni, le voci riportate nella seconda colonna della tabella sottostante.

RELAZIONE	Rispettare gli altri e rapportarsi in modo corretto. Collaborare nella classe e nel piccolo gruppo.
ESPRIMERE	Comunicare i propri bisogni ed esprimere le proprie opinioni. Chiedere chiarimenti e spiegazioni. Richiedere l'intervento dell'adulto quando necessario.
REGOLE e GESTIONE del MATERIALE	Comprendere, rispettare e aver consapevolezza dell'importanza delle regole di convivenza. Rispettare il materiale proprio e altrui, gli arredi e gli ambienti scolastici.

AUTONOMIA	Curare la propria persona. Organizzare il proprio tempo in modo funzionale. Saper compiere delle scelte positive. Essere responsabili nel portare a termine incarichi.
GESTIONE del LAVORO	Mantenere l'attenzione per un tempo adeguato. Impegnarsi nel lavoro scolastico. Utilizzare un metodo di lavoro adeguato.

5.4 Criteri per la valutazione del comportamento degli alunni della secondaria di primo grado

La valutazione del comportamento si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare.

Il voto di condotta è attribuito dai Docenti, su proposta del Coordinatore di Classe, in sede di scrutinio, dopo attento ascolto reciproco, ed è il risultato della valutazione compiuta dagli insegnanti sul comportamento tenuto dallo studente stesso in base ai seguenti criteri:

- propensione al dialogo educativo;
- frequenza e puntualità;
- rispetto del Regolamento Scolastico;
- partecipazione alle lezioni;
- collaborazione con insegnanti e compagni;
- rispetto degli impegni scolastici.

Per evitare rigidi automatismi il Consiglio di Classe si riserva di valutare ciascun alunno tenendo conto delle specifiche peculiarità.

10	Lo studente, sempre corretto e rispettoso, è assiduo nella frequenza scolastica, partecipa in modo attivo e proficuo alle lezioni e al dialogo educativo con i docenti, mostrando costante impegno ed interesse. Offre un contributo positivo alla classe, collaborando significativamente con compagni e insegnanti.
9	Lo studente, assiduo nella frequenza scolastica partecipa costantemente al dialogo educativo con i docenti, mostrando impegno ed interesse. Rispetta il Regolamento Scolastico e collabora con insegnanti e compagni.
8	Lo studente partecipa alle lezioni e generalmente assolve gli impegni scolastici. Frequenta regolarmente e osserva le regole. I rapporti interpersonali con compagni e insegnanti sono corretti.
7	Lo studente, partecipa in modo discontinuo all'attività didattica e non mostra di essere sempre corretto. Svolge i compiti assegnati in modo saltuario, non sempre rispetta la puntualità e/o è poco assiduo nella frequenza. Ha qualche difficoltà nei rapporti con gli altri e deve maturare l'autocontrollo.
6	Lo studente dimostra scarsa attenzione al dialogo educativo e alle iniziative formative, partecipa in modo discontinuo ed è incostante nello svolgimento dei compiti assegnati. Assume comportamenti non rispettosi delle regole del vivere civile e scolastico (ritardi, assenze, note disciplinari reiterate, sospensioni).
5	Lo studente ha compiuto gravi atti di scorrettezza verso la Dirigenza e/o i Docenti e/o il personale della scuola e/o i compagni e/o ambienti scolastici non mostrando segni di ravvedimento. È stato oggetto, nel corso del quadrimestre di continui richiami, verbali e scritti. È incorso in sospensione superiore a 15 giorni (vedi art. 4 DM 5 16/01/2009)

I voti **NOVE** e **DIECI** sono considerati valutazioni di eccellenza nella condotta, che vengono

differenziati in maniera motivata dalle voci sopra espresse.

Il voto **OTTO** è una valutazione positiva che implica un livello nella norma.

Il voto **SETTE** è una valutazione positiva che segnala tuttavia una scarsa propensione al dialogo educativo e comporta una presenza a scuola poco costruttiva per passività o per eccessiva esuberanza.

Il voto **SEI**, anche se espressione di sufficienza, è considerato in maniera negativa, ed è segnalato da un comportamento poco corretto caratterizzato da numerose note o da provvedimenti disciplinari.

Il C.d.C può decidere la non partecipazione alle visite d'istruzione o uscite didattiche per gli alunni con un voto di condotta inferiore o uguale a SETTE.

Il voto **CINQUE** è attribuito se preceduto da gravi provvedimenti disciplinari con allontanamento dalla Scuola conseguenti a ripetuti richiami e contestazioni da parte del Consiglio di Classe e/o del Dirigente Scolastico, per grave violazione del Regolamento Scolastico. **La valutazione per la condotta inferiore a 6/10, secondo il disposto dell'art.4, DM 5 del 16/01/2009 determina la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.**

Nell'assegnazione del voto di condotta in presenza di infrazioni e sospensioni, si terrà conto dell'impegno successivo alle sanzioni e alle infrazioni per maturare atteggiamenti più consapevoli e rispettosi ed evitare di ripetere gli errori compiuti.

6 PROCEDURA PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

a) Scrutinio

Il passaggio alla classe successiva o al successivo grado dell'istruzione obbligatoria avviene in seguito alla valutazione espressa dai docenti in sede di scrutinio. Al termine dello scrutinio il coordinatore di classe redige il verbale.

b) Tempi e iter da seguire per la non ammissione

La "non ammissione" deve seguire un "iter" specifico e vincolante, che richiede tempi e modalità articolate, definiti nei paragrafi seguenti.

1 Al termine degli scrutini del primo quadrimestre, sentiti i colleghi, il coordinatore:

- dichiara quali interventi si intende mettere in atto per favorire l'apprendimento degli alunni segnalati come casi di scarso profitto;

- convoca i genitori tramite lettera per informarli sull'andamento scolastico del proprio figlio, sulle strategie che la scuola ha deciso di mettere in atto e per chiedere una stretta collaborazione al fine di affrontare al meglio le difficoltà emerse.

2 Nel mese di maggio, nel caso in cui l'andamento scolastico degli alunni con scarso profitto preveda un'eventuale non ammissione alla classe successiva, il coordinatore convocherà nuovamente i genitori per informarli chiaramente della situazione.

3 Durante gli scrutini del secondo quadrimestre, in presenza del Dirigente Scolastico, gli insegnanti del Consiglio di Interclasse o del Consiglio di Classe, valuteranno e formalizzeranno la non ammissione alla classe successiva nel verbale delle operazioni di scrutinio finale.

Il coordinatore di classe avviserà l'ufficio di segreteria che provvederà a convocare i genitori tramite lettera (in caso di tempi ristretti la lettera sarà accompagnata da una comunicazione telefonica) per comunicare l'esito dello scrutinio prima della pubblicazione dei risultati dello scrutinio stesso.

6 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Al termine della classe quinta della scuola primaria ed alla fine della classe terza della secondaria di primo grado i docenti compilano l'apposito modello per la certificazione delle competenze (vedi allegato "Certificazione delle competenze - classe quinta" ed allegato "Certificazione delle competenze - classe terza scuola secondaria di primo grado").

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

ALLEGATO 2 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA